

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Capitolo 4 Decreto federale che approva un trattato internazionale sottostante a referendum	3
Sezione 1 Titolo	3
Regole generali	3
Titolo di un decreto federale relativo a Schengen o a Dublino	5
Approvazione di uno scambio di note	5
Approvazione di più scambi di note	6
Sezione 2 Ingresso	7
Sezione 3 Partizione e struttura degli articolo	10
Regole generali	10
Titolo	10
Capoversi	11
Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)	11
Periodi	13
Sezione 4 Contenuto e formule usuali	13
Regole generali	14
Approvazione di trattati internazionali	14
Tenore della disposizione che approva gli scambi di note Schengen/Dublino	15
Titolo di uno scambio di note dell'acquis Schengen/Dublino	15
Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato	15
Titolo abbreviato	16
Titolo ufficiale abbreviato	17
Approvazione di uno scambio di note	17
Approvazione di più scambi di note	18
Indicazione della fonte	18
Ratifica o adesione	19
Riserve e dichiarazioni	19
Ritiro di riserve	21
Sezione 5 Disposizioni finali	21
Clausola di referendum	21
Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio	21
Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo	22
Entrata in vigore	22

Indice

23

1 Capitolo 4 Decreto federale che approva un trattato internazionale sottostante a referendum

Modello Word CPU : 

1.1 Sezione 1 Titolo

1.1.1 Regole generali

4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:

1. Legge federale:

«Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»

2. Decreto federale:

«Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /

«Decreto federale che approva ...» / ecc.

3. Ordinanza del Consiglio federale:

«Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».

190* I decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo («decreto federale su ... / decreto federale che approva ... / ...»). Nel titolo dei decreti federali semplici si omette l'indicazione «semplice». La data di un decreto federale semplice è quella della decisione del Consiglio che per ultimo l'ha approvato.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

195 Quando sono pubblicati, i trattati internazionali o le risoluzioni di organizzazioni internazionali recano il loro titolo per esteso. Nel messaggio e nei decreti di approvazione si possono utilizzare titoli più brevi non ufficiali (cfr. n. marg. 198, 199 e 200).

196 Se il decreto federale che approva un trattato internazionale non contiene atti normativi di attuazione del trattato, il titolo del decreto ha il tenore seguente: «Decreto federale che approva ...».

Esempio:

**Decreto federale
che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di
polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

→ [RU 2011 809](#)

198 Per non pregiudicare la leggibilità (non da ultimo in vista di un'eventuale votazione popolare),

nel titolo del decreto federale il trattato internazionale da approvare è citato in forma quanto possibile sintetica ma idonea a identificarlo in modo inequivocabile. Il titolo del trattato è invece riportato per esteso nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale. La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» implica che:

- per quanto concerne il tipo di trattato internazionale («trattato», «convenzione», «accordo», «protocollo», «emendamento della convenzione», ecc.), occorre attenersi alla denominazione del medesimo;
- il titolo del trattato è di norma riportato senza data (cfr. tuttavia n. marg. 200);
- se esiste, va utilizzato il titolo breve ufficiale; ad esempio, la «Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» ([RU_2008_5137](#)) è citata nel titolo del decreto federale con il titolo breve ufficiale «Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina» (*[RU_2008_5125](#));
- se il trattato verte essenzialmente sull'istituzione di un'organizzazione internazionale, il titolo del decreto federale può essere formulato come segue: «Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera a ...» (cfr. ad es. [RU_2003_1058](#), [2006_1361](#)).

199 Nel caso di trattati che menzionano nel titolo la Svizzera e uno o più altri Stati, al titolo del decreto di approvazione si applicano inoltre le seguenti regole:

- i nomi degli Stati contraenti sono per quanto possibile riportati in forma abbreviata (ad es. «Svizzera» e non «Confederazione Svizzera», «Germania» e non «Repubblica federale di Germania»)*;
- di norma sono menzionati gli Stati contraenti e non i relativi Governi (dunque «Francia» e non «Governo della Repubblica Francese»);
- di norma si menzionano dapprima le Parti contraenti (ad es. «tra la Svizzera e la Slovenia») e in seguito l'oggetto dell'accordo (ad es. «sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità»);
- poiché nella «versione svizzera» del trattato la Svizzera va menzionata prima della o delle altre Parti contraenti (mentre nella «versione estera» accade l'opposto; cosiddetto «Alternat»), anche nel titolo del decreto di approvazione si menziona dapprima la Svizzera;
- nel caso di un accordo che ne modifica uno esistente, le Parti contraenti sono menzionate una sola volta, ossia soltanto nel titolo dell'accordo modificato (accordo di base), salvo ad esempio in caso di successione di Stati.

* Sono vincolanti le denominazioni degli Stati figuranti in TERMDAT, la banca dati terminologica dell'Amministrazione federale: [termdat.ch](#).

200 La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» si applica in particolare nel caso in cui l'approvazione verta su un *accordo aggiuntivo* a un trattato internazionale esistente («Decreto federale che approva il Protocollo su..., aggiuntivo alla Convenzione su...»).

In deroga al n. marg. 198 secondo trattino, in questi casi può essere opportuno indicare nel titolo del decreto le *date* in cui sono stati conclusi rispettivamente il trattato di base e l'accordo aggiuntivo. Occorre prestare attenzione affinché i due trattati possano essere distinti in modo inequivocabile.

Esempio:

Decreto federale

che approva il Protocollo del 24 gennaio 2002 relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana, aggiuntivo alla Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina

del 12 giugno 2009

→ [*RU 2010 863](#)

1.1.2 Titolo di un decreto federale relativo a Schengen o a Dublino

La struttura formale dei decreti federali è retta dai n. marg. 187–232. Occorre inoltre tenere conto delle particolarità illustrate qui appresso.

1.1.2.1 Approvazione di uno scambio di note

385 Al titolo dei decreti federali si applicano le regole indicate qui di seguito.

L'atto dell'UE in questione va di norma citato con il suo numero (ad es. «direttiva 2010/230/UE»). Per gli atti normativi emanati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) va mantenuta la vecchia terminologia, ad es. «direttiva 2008/115/CE». Il titolo non va riprodotto per esteso, ma riassunto in forma quanto possibile sintetica. Il titolo esatto dello scambio di note è poi precisato nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto (cfr. n. marg. 213).

Esempio:

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 12 giugno 2009

→ [*RU 2009 6915](#)

Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire figurante nella GU), si può utilizzare quest'ultimo, senza che occorra in tal caso precisare il numero dell'atto.

Esempio:

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 13 giugno 2009

Se l'atto normativo dell'UE dispone soltanto di un titolo breve non ufficiale ma il cui uso è generalizzato, si può utilizzare tale titolo, purché sia aggiunto tra parentesi il titolo numerico dell'atto. Tale possibilità è nondimeno esclusa se nelle altre due lingue ufficiali non può essere trovato un titolo adeguato (cfr. inoltre n. marg. 135).

Esempio:

Decreto federale

che approva lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva UE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo) (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 18 giugno 2010

→ [*RU 2010 5925](#)

A differenza di quanto previsto per il titolo dello scambio di note (cfr. n. 8), in cui le Parti contraenti sono indicate per esteso, nel titolo del decreto federale «Unione europea» e «Comunità europea» sono sostituite dalle rispettive abbreviazioni, «UE» e «CE».

La nozione di trasposizione va utilizzata soltanto se il decreto contiene una o più leggi federali o modifiche delle stesse. In tal caso il decreto reca il titolo «Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note ...» oppure «Decreto federale che approva lo scambio di note ... e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge ...)» (cfr. n. marg. 197).

1.1.2.2 Approvazione di più scambi di note

- 386 Se con un unico decreto federale si approvano più scambi di note, non è opportuno menzionare nel titolo del decreto (cfr. n. marg. 385) tutti gli scambi di note interessati. In tal caso occorrerà nondimeno concordare con l'UFG e la CaF una soluzione *ad hoc* affinché sia garantito che il titolo sia sufficientemente preciso ed eloquente.

Il titolo del decreto federale potrebbe ad esempio essere formulato come segue:

Decreto federale

che approva gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'adeguamento del sistema d'informazione Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 13 giugno 2008

→ [*RU 2008 5111](#)

1.2 Sezione 2 Ingresso

- 201 Per quanto concerne la struttura dell'ingresso dei decreti federali cfr. anche n. marg. 22–29.
- 205 Nell'ingresso dei *decreti federali che approvano trattati internazionali* si citano gli articoli 54 capoverso 1 (competenza materiale della Confederazione) e 166 capoverso 2 (competenza formale [cosiddetta competenza organica] dell'Assemblea federale) della Costituzione federale.

La formula recita:

...

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

...

¹ RS 101
² FF ...

- 22 L'ingresso si compone dei seguenti elementi:
- la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l'altra chiude l'ingresso; la prima parte menziona l'autorità che emana l'atto e la seconda l'azione da essa compiuta (ad es. «*Il Consiglio federale svizzero*» e «*ordina*», «*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera*» e «*decreta*»);
 - il fondamento giuridico su cui poggia l'atto («visto/visti ...»);
 - se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l'atto è destinato a eseguire («in esecuzione di ...»);
 - per gli atti dell'Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto ...»).

L'ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell'atto.

Per le regole speciali applicabili all'ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.

Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell'Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina».

- 23 Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell'atto normativo di livello superiore che legittimano l'emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell'atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano nei fondamenti giuridici.

Visto quanto precede, nell'ingresso degli atti normativi della Confederazione non si riportano le disposizioni costituzionali seguenti: [art. 7–34 Cost.](#) (diritti fondamentali), [art. 41 Cost.](#) (obiettivi sociali) e art. [164 Cost.](#) (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).

- 24 Gli [articoli 122](#) (competenza a legiferare in materia di diritto civile) e [123 Cost.](#) (competenza a legiferare in materia di diritto penale) sono citati soltanto se rivestono particolare importanza

per l'atto in questione; non vanno quindi citati se questo contiene mere disposizioni di diritto penale accessorio o singole disposizioni di diritto civile.

- 25 Quanto alle competenze della Confederazione desumibili dall'esistenza e natura dello Stato federale ma non menzionate esplicitamente nel testo costituzionale (competenze federali inerenti), quale loro fondamento costituzionale è di regola citato [l'articolo 173 capoverso 2 Cost.](#) Ciò vale segnatamente per l'istituzione di autorità federali e per la definizione di compiti, competenze e procedure di tali autorità. Di per sé, [l'articolo 173 capoverso 2 Cost.](#) non concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, bensì quella tra gli organi della Confederazione; in questo contesto è tuttavia utilizzato a titolo sussidiario.
- 26 Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in base al loro numero RS.
- 27 La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l'intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione.
- 28 Se l'atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l'atto in quanto tale (ad es., nel caso di un'ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del...»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell'*Assemblea federale* poggi invece su numerose norme attributive di competenza previste dalla *Costituzione federale*, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. [la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale](#)).
- 29 Esempi concernenti i n. marg. 22–28:

**Legge federale
sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011²,

decreta:

¹ RS 101

² FF 2011 5017

→ [FF 2011 5103](#)

**Legge federale
sulla Commissione per la prevenzione della tortura**

del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002² alla Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006³,
decreta:

¹ RS 101

² RS 0.105.1; RU 2009 5449

³ FF 2007 259

→ [RU 2009 5445](#)

**Ordinanza
concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
(ODV)**

del 14 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005¹
sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954⁴ sullo statuto degli apolidi,
ordina:

¹ RS 142.20

² RS 142.31

³ RS 0.142.30

⁴ RS 0.142.40

→ [RU 2012 6049](#)

**Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)**

del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 5 ottobre 2007¹ sulle lingue (LLing),
ordina:

¹ RS 441.1

→ [RU 2010 2653](#)

1.3 Sezione 3 Partizione e struttura degli articolo

210 I decreti federali sono suddivisi in articoli; se necessario, questi possono a loro volta essere suddivisi in capoversi, lettere ecc. (cfr. n. marg. 70 e 77–92).

1.3.1 Regole generali

77 L'*articolo* è l'unità di partizione fondamentale dell'atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in *capoversi, lettere, numeri e trattini* (cfr. n. marg. 70 e 83).

78 Gli articoli sono numerati progressivamente con cifre arabe. Se l'atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».

1.3.2 Titolo

79 A fianco del suo numero l'articolo reca una rubrica. Se l'atto normativo conta meno di cinque articoli si può rinunciare alle rubriche.

80 Se un'unità di partizione (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

Esempio:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *dati amministrati*: dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;

...

Sezione 2: Diritto d'accesso, conservazione e distruzione

Art. 2 Diritto d'accesso

...

Art. 3 Conservazione sicura

...

→ [RU 2012 947](#)

1.3.3 Capoversi

82 Il corpo dell'articolo è suddiviso in *capoversi*, numerati con cifre arabe poste in apice.

1.3.4 Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)

83 Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso, si ricorre alle seguenti sottopartizioni precedute da una frase introduttiva (cfr. n. marg. 70):

- prima sottopartizione: lettere (a., b., c., ... i., j., k., ...);
- seconda sottopartizione: numeri (1., 2., 3., ...);
- terza sottopartizione: trattini.

84 Per l'*interpunzione* all'interno di *enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:

La *frase introduttiva* si chiude con due punti.

Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:

- le lettere con il punto e virgola;
- i numeri con la virgola;
- i trattini senza interpunzione.

85 I principi di cui al n. marg. 84 si applicano anche quando da un punto di vista sintattico gli elementi coordinati formano *frasi compiute*.

In tal caso alla versione tedesca degli atti normativi si applicano invece regole diverse.

86 Un'enumerazione può essere cumulativa o alternativa; non sono ammesse forme miste. Se possibile, il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione dovrebbe risultare dalla frase introduttiva o dagli elementi dell'enumerazione. In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» – preceduto dal segno d'interpunzione previsto per l'unità di partizione in questione – qualora il contesto dia adito a dubbi in merito. Per esprimere il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione non occorre necessariamente ricorrere alla medesima soluzione nelle tre lingue ufficiali.

Ad esempio, una formula del tipo «... se sono adempiute le condizioni seguenti» indica di norma che l'enumerazione che la segue è cumulativa, mentre una formula del tipo «... nei casi seguenti» indica che l'enumerazione è alternativa.

87 Esempio concernente i n. marg. 83, 84, 85 und 86:

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

- b. 520 indennità giornaliera al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
- c. 520 indennità giornaliera al massimo se:
 - 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
 - 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

→ [RU 2003 1728](#), art. 27

- 88 Nelle enumerazioni i cui elementi *non formano frasi compiute* occorre evitare di interrompere l'enumerazione aggiungendo al singolo elemento una frase sintatticamente autonoma; se è tuttavia indispensabile aggiungere una frase a un elemento, questa è preceduta da un punto e virgola e chiusa dall'interpunzione prevista per il livello di enumerazione in questione.

Esempio:

- ³ Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:
- a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
 - ...

→ [RU 2010 1881](#), art. 400

Parimenti, negli elementi di enumerazioni composti *di più frasi compiute* queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

Esempio:

- ³ In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
- ...
 - c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
 - ...

→ [RU 1999 2556](#), art. 113

- 89 Di norma, nelle tabelle non si usano segni di interpunzione.
- 90 Dopo l'enumerazione (lettere, numeri, trattini) la frase introduttiva non prosegue né possono esservi collegate direttamente altre disposizioni. Se del caso, queste ultime sono inserite in altri capoversi.
- 91 Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e commi privi di segno distintivo). In questi casi la comminatoria di pena (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la descrizione delle fattispecie.

Esempio:

Art. 86a Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
- b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18w o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

...

→ [*RU 2009 5597](#)

1.3.5 Periodi

92 Il numero dei periodi dev'essere uguale in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi.

Se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):

Art. 3 Kantone

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

→ [RU 1999 2556](#)

1.4 Sezione 4 Contenuto e formule usuali

1.4.1 Regole generali

- 212 Nei decreti che approvano trattati internazionali, l'approvazione, le disposizioni finali e le eventuali modifiche costituzionali o legislative ([art. 141a Cost.](#); cfr. n. marg. 219) sono oggetto di articoli distinti.

1.4.2 Approvazione di trattati internazionali

- 213 L'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale sancisce l'approvazione (mediante la locuzione «è approvato») del trattato in questione, il cui titolo va citato per esteso (diversamente da quanto accade nel titolo del decreto federale, in cui il titolo del trattato è citato in forma abbreviata; cfr. n. marg. 195–200).

Esempio:

**Decreto federale
che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di
polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

...

Art. 1

¹ L'Accordo del 30 giugno 2009³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Serba sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità è approvato.

³ RS 0.360.682.1; RU 2011 811

→ [*RU 2011 809](#)

- 214 In caso di approvazione di un complemento (ad es. revisione, protocollo aggiuntivo) a un trattato esistente, nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto si indicano la data e i riferimenti di entrambi.

Esempio:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002³ alla Convenzione del 4 aprile 1997⁴ sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana è approvato.

³ RS 0.810.22; RU 2010 867

⁴ RS 0.810.2

→ [*RU 2010 863](#)

- 215 Un trattato internazionale può essere concluso non solo in forma di documento firmato dalle Parti contraenti, bensì anche in forma di *scambio di note* o di *scambio di lettere*. Poiché solitamente le note o le lettere non sono firmate dalle Parti lo stesso giorno, lo scambio di

note o di lettere reca di norma una doppia data.

Esempi:

«Scambio di note dell'8 e dell'11 agosto 2008»

«Scambio di lettere del 10 luglio e dell'11 agosto 2008»

«Scambio di lettere del 10 luglio 2007 e dell'11 agosto 2008»

1.4.2.1 Tenore della disposizione che approva gli scambi di note Schengen/Dublin

1.4.2.1.1 Titolo di uno scambio di note dell'acquis Schengen/Dublino

1.4.2.1.1.1 Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato

- 380 Per quanto attiene alla struttura degli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac occorre rifarsi ai relativi modelli pubblicati nel [manuale dell'UFG](#).

Per la formulazione del *titolo* degli scambi di note che devono essere pubblicati nella RU occorre attenersi ai principi illustrati qui di seguito.

Con l'entrata in vigore (il 1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona, è venuta meno la distinzione tra *Comunità europea* e *Unione europea*; a partire da tale data si parla infatti unicamente di *Unione europea*. La distinzione permane tuttavia valida per gli atti e gli scambi di note adottati o conclusi prima del 1° dicembre 2009.

Lo sviluppo dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac va in linea di principio citato riproducendo il titolo ufficiale completo, senza tuttavia menzionare l'organo che ha emanato l'atto normativo e la data di adozione dello stesso.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Decisione 2010/555/UE del Consiglio, del 4 novembre 2010, che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 25 agosto 2010

**tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/555/UE che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

- 383 Se l'atto normativo dell'UE da recepire modifica un atto dell'UE già recepito, tale circostanza deve risultare dal titolo dello scambio di note. In linea di principio, occorre in tal caso indicare

il numero dell'atto dell'UE modificato.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

→ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 16 maggio 2011
tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 493/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2011 2341](#)

- 384 Se l'atto dell'UE modificato dispone di un titolo breve, si può tuttavia omettere l'indicazione del suo numero.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 29 maggio 2011
tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 955/2011 che modifica il codice frontiere Schengen
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

1.4.2.1.1.2 Titolo abbreviato

- 381 Se il titolo completo di uno sviluppo dell'acquis è di lunghezza e complessità tali da pregiudicare la leggibilità dello scambio di note e da renderne difficoltosa la citazione in altri atti normativi del diritto interno, d'intesa con l'UFG e la CaF si conia un titolo breve. Il titolo deve tuttavia permettere di identificare con sufficiente precisione lo scambio di note in questione, così da evitare rischi di confusione con scambi di note simili. Per questa ragione è necessario precisare in ogni caso la tipologia dell'atto, il suo numero e il suo contenuto essenziale.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi

→ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 24 ottobre 2008
tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2010 2075](#)

1.4.2.1.1.3 Titolo ufficiale abbreviato

- 382 Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire espressamente menzionato nel titolo dell'atto), si può utilizzare tale titolo conformemente alle regole di cui al n. marg. 134. In tal caso, alla fine del titolo dello scambio di note occorre indicare tra parentesi il tipo di atto e il suo numero.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

→ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 21 agosto 2008
tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008)
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

→ [RU 2010 2073](#)

1.4.2.1.2 Approvazione di uno scambio di note

- 387 La disposizione che sancisce l'approvazione di *un unico* scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento di atti normativi dell'UE che sviluppano l'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac deve riprodurre il titolo esatto dello scambio di note (cfr. n. marg. 213). È formulata conformemente al modello seguente:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 1° aprile 2009¹ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen (regolamento [UE] n. 562/2009) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹ RS ...; RU 2009 ...

² RS 0.362.31

1.4.2.1.3 Approvazione di più scambi di note

- 388 La disposizione che sancisce l'approvazione di *più* scambi di note è formulata conformemente all'esempio seguente:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del 21 agosto 2008³ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008);
- b. lo scambio di note del 24 ottobre 2008⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

³ RS 0.362.380.030; RU 2010 2073

⁴ RS 0.362.380.031; RU 2010 2075

⁵ RS 0.362.31

→ *[RU 2010 2063](#)

1.4.2.1.4 Indicazione della fonte

- 389 La nota prevista nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale indica il riferimento alla RS e alla RU dello scambio di note. Il riferimento alla GU dell'atto dell'UE recepito non viene per contro riportato nel decreto; è indicato (in un'apposita nota a piè di pagina) soltanto al momento della pubblicazione dello scambio di note (cfr. ad es. [RU 2009 4589](#), nota 4).

1.4.3 Ratifica o adesione

216 L'approvazione (cfr. n. marg. 195 e 212) è una procedura puramente interna e in quanto tale è soltanto una delle fasi dell'iter mediante il quale un trattato internazionale diviene vincolante per la Svizzera. Nella procedura internazionale «il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto» (cfr. art. 11 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, [RS 0.111](#); cfr. anche [Guida di legislazione](#), n. marg. 536–538, nonché Guida alla prassi in materia di trattati internazionali, cifra IX).

La nozione di *ratifica* viene utilizzata soltanto per i trattati che la Svizzera ha firmato appunto con riserva di ratifica; l'entrata in vigore del trattato vi è dunque subordinata. Si parla invece di *adesione* quando la Svizzera non ha firmato il trattato ma intende essere vincolata allo stesso senza dapprima procedere formalmente alla firma. La scelta dello strumento da utilizzare dipende dal trattato in questione.

Esempio di ratifica:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 13 aprile 2005¹ per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

¹ RS 0.353.23; RU 2009 493

→ [RU 2009 491](#)

Esempio di adesione:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005¹ contro il doping nello sport è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

¹ RS 0.812.122.2; RU 2009 521

→ *[RU 2009 519](#)

1.4.4 Riserve e dichiarazioni

217* Le *riserve* hanno lo scopo di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni di un trattato multilaterale nella loro applicazione alla Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, [RS 0.111](#)). Le *dichiarazioni* servono di regola a esporre l'interpretazione che la Svizzera dà a determinate disposizioni di un trattato multilaterale o a comunicare alle parti le modalità di attuazione previste dal nostro Paese, ad esempio le autorità che esso dichiara competenti.

Il decreto federale stabilisce le riserve e dichiarazioni che il Consiglio federale dovrà formulare. Il loro tenore dipende dal trattato e dalle sue prescrizioni. Se il trattato prevede espressamente la possibilità di formulare riserve e dichiarazioni, il decreto rimanda inoltre alle pertinenti disposizioni.

Esempi:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011² sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

a. *Riserva all'articolo 44 paragrafo 1 lettera e:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 1 lettera e.

b. *Riserva all'articolo 44 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell'aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione).

c. ...

² RS ...; FF ...

→ [*FF 2017 231](#)

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001³ sulla cybercriminalità è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù degli articoli 40 e 42 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:

a. *Dichiarazione in merito all'articolo 2:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza.

b. *Dichiarazione in merito all'articolo 3:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro.

c. *Riserva all'articolo 6 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.

d. ...

³ RS 0.311.43; RU 2011 6297

→ [*RU 2011 6293](#)

Art. 1

¹ La Convenzione del 30 ottobre 2007³ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 paragrafo 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione.

³ RS 0.275.12; RU 2010 5609

→ [*RU 2010 5601](#)

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

1.4.5 Ritiro di riserve

218 Il Parlamento può autorizzare espressamente il Consiglio federale a ritirare le riserve in una fase successiva, ad esempio qualora la situazione giuridica in Svizzera dovesse modificarsi dopo la conclusione del trattato.

Esempio:

Art. 3

¹ Se, all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, la disposizione penale sulla responsabilità dell'impresa non dovesse essere ancora in vigore, all'atto della ratifica il Consiglio federale è autorizzato a formulare la riserva seguente:

«La Svizzera si riserva il diritto di non applicare gli articoli 2 e 3 paragrafi 1 e 2 quanto alla responsabilità delle persone giuridiche».

² Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tale riserva qualora divenga priva d'oggetto.

→ [*RU 2003 4241](#)

1.5 Sezione 5 Disposizioni finali

1.5.1 Clausola di referendum

1.5.1.1 Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio

225 Nei decreti federali concernenti l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali ([art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.](#)) la clausola di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.).

1.5.1.2 Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo

226 La clausola di referendum ha il tenore seguente:

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. [1, 2 o 3] Cost.).

1.5.2 Entrata in vigore

231 Di norma i decreti federali semplici (ossia i decreti non sottostanti a referendum) entrano in vigore il giorno che segue la loro adozione, sicché si può rinunciare a una disposizione sull'entrata in vigore. Per quanto concerne gli altri decreti federali (che sottostanno invece a referendum), l'entrata in vigore è di regola disciplinata come per le leggi federali (n. marg. 172–186).

Indice

- 0 -

004	3
022	7
023	7
024	7
025	7
026	7
027	7
028	7
029	7
077	10
078	10
079	10
080	10
082	11
083	11
084	11
085	11
086	11
087	11
088	11
089	11
090	11
091	11
092	13

- 1 -

190	3
195	3
196	3
198	3
199	3

- 2 -

200	3
201	7
205	7
210	10

212	14
213	14
214	14
215	14
216	19
217	19
218	21
225	21
226	22
231	22

- 3 -

380	15
381	16
382	17
383	15
384	15
385	5
386	6
387	17
388	18
389	18

- A -

Accordi di associazione alle normative di Schengen e di Dublino	5, 6, 15, 16, 17, 18
adesione	19, 21
adesione o ratifica	19
apice	11
articolo	10, 11
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo)	3

- C -

capoverso	10, 11
cifre arabe	10, 11
clausola di referendum	21, 22
Codice penale (partizione degli articoli)	11
comma	11
commissione parlamentare (rinvio al rapporto di una)	7
corsivo	7

- D -

dichiarazioni e riserve 19
decreti federali (struttura formale) 3, 7, 10, 21, 22
decreti federali (tipi di) 3, 7, 14, 19, 21, 22
diritto penale accessorio (partizione degli articoli)
11
disposizioni finali 14, 21, 22
due punti 11, 13

- E -

entrata in vigore 22
enumerazioni 11

- F -

frase compiuta 11
frase introduttiva 11

- I -

in esecuzione di (nell'ingresso di un atto normativo)
7
ingresso 7
ingresso di una legge 7
ingresso di una ordinanza 7
iniziativa cantonale 7
iniziativa parlamentare 7
interpunzione (punteggiatura) 11

- L -

lettere 10, 11

- M -

minuscola 11

- N -

numerazione 10, 11
numeri 10, 11

- O -

ordinanza 3, 7
ordine di successione delle disposizioni 7
organizzazioni internazionali 3, 7

- P -

parere del Consiglio federale 7
partizione 10, 11
periodi 13
punto e virgola 11, 13

- R -

ratifica (di un trattato internazionale) 19
ratifica o adesione 19
riserve e dichiarazioni 19, 21

- S -

scambio di lettere 14
scambio di note 14

- T -

tabelle 11
titolo 3, 10
titolo degli atti normativi 3
trattato internazionale 3, 7, 14, 19, 21, 22
trattini 10, 11

- U -

Unità di partizione 11

- V -

virgola 11, 13